

Art. 21

Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da:
 - a) il Direttore;
 - b) otto docenti del Conservatorio eletti dal Corpo Docente, tra chi ha i requisiti di cui in seguito dei quali almeno uno in rappresentanza di ciascuna area disciplinare presente nell'Istituto come individuate nel Regolamento Didattico;
 - c) due studenti maggiorenni designati dalla Consulta degli studenti;
2. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
3. Ai docenti aspiranti alla carica di componenti del Consiglio Accademico sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) esperienza didattica presso un Conservatorio o altra Istituzione equivalente, nazionale o internazionale, pari a 5 anni nel ruolo docente;
 - b) comprovata esperienza didattica e/o scientifica e/o professionale nazionale o internazionale;
4. La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio Accademico è disposta con decreto del Direttore.
5. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta al meno un terzo dei suoi membri; in tale ultimo caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro i successivi quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
6. Il Consiglio Accademico può istituire commissioni straordinarie con funzioni istruttorie.
7. Il Consiglio Accademico, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.
8. Ai membri del Consiglio Accademico sono trasmessi anche i verbali del Consiglio di Amministrazione e viceversa.
9. Non è consentito - eccetto che per il Direttore - fare parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Analogamente al Vice-Direttore non è consentito far parte di organi nei quali entra di diritto il Direttore.
10. Nel quadro dell'autonomia del Conservatorio, il Consiglio Accademico definisce le linee di intervento e di sviluppo dell'Istituzione, programmandone le fasi e sovrintendendo al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica. In particolare, il Consiglio Accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il Regolamento Didattico ed il Regolamento degli studenti, sentito la Consulta degli studenti;
- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
- f) definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio di previsione del Conservatorio e nella distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
- g) favorisce lo sviluppo delle attività artistiche, didattiche, scientifiche e di produzione artistica del Conservatorio e ne promuove il coordinamento;
- h) propone al Consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca;
- i) propone l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente e, sentito il Consiglio dei Professori, ne propone al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca;
- j) propone al Consiglio di amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
- k) delibera i Regolamenti di propria competenza, previa acquisizione dei prescritti pareri, ed esercita i compiti di verifica previsti dallo Statuto;
- l) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
- m) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- n) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal Regolamento (di cui al DPR n.132/2003) e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.